



**SOVVENZIONI CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLA RETRIBUZIONE  
DISCIPLINARE TECNICO-OPERATIVO**

*Titolo I – Oggetto e criteri generali per l'erogazione*

**Art. 1  
Oggetto**

1. In attuazione dell'art. 50 della L.R. 28/01/2000 n. 5, che ha costituito un fondo per la concessione di sovvenzioni per specifiche finalità, con rimborso, a favore del personale regionale, con il presente disciplinare tecnico-operativo vengono stabiliti i criteri, i limiti e le modalità per accedere al beneficio in argomento.
2. Le erogazioni delle sovvenzioni avverranno nei limiti dello stanziamento previsto annualmente nel bilancio di previsione.

**Art. 2  
Requisiti soggettivi dei destinatari**

1. Possono presentare domanda di accesso alle sovvenzioni i dipendenti della Regione Veneto con contratto a tempo indeterminato che abbiano superato il periodo di prova.
2. Sono esclusi dalla concessione delle sovvenzioni di cui trattasi i dipendenti collocati in aspettativa senza assegni, a qualsiasi titolo, compresi i dirigenti posti in aspettativa ai sensi della L.R. n. 53/2012 e n. 54/2012.
3. E' altresì escluso il personale che abbia presentato domanda di collocamento a riposo o abbia rassegnato le proprie dimissioni dal rapporto di lavoro.

**Art. 3  
Spese ammissibili**

1. La sovvenzione è concessa al fine di far fronte ad aggravii del bilancio familiare relativi agli eventi previsti nel Titolo II del presente regolamento.

**Art. 4  
Importo**

1. L'importo massimo concedibile è indicato nel Titolo II del presente regolamento in relazione ad ogni tipologia di spesa ammissibile.
2. La sovvenzione non viene concessa per importi di spesa, sostenuti o da sostenere, inferiori ad Euro 2.000;

**Art. 5  
Tasso di interesse e rimborso**

1. La sovvenzione viene concessa ad un tasso pari al Tasso Ufficiale delle operazioni di Rifinanziamento principali (di seguito denominato TUR) stabilito dalla Banca Centrale Europea.

2. Nell'ipotesi che il TUR sia modificato, si procederà d'ufficio alla rideterminazione della rata e del residuo piano di ammortamento relativamente alle sovvenzioni non ancora estinte, con decorrenza dal mese successivo.
3. Non sono previste spese aggiuntive. Conseguentemente il TAEG risulta pari al TUR.
4. L'importo corrisposto, maggiorato degli interessi dovuti, sarà rimborsato in rate costanti mensili posticipate tramite trattenuta da operarsi direttamente sulla retribuzione a partire dal mese successivo a quello di erogazione della sovvenzione.
5. La rata di ammortamento mensile non può superare un quinto della retribuzione mensile netta in godimento relativamente al mese di presentazione della domanda, con esclusione delle voci accessorie, ancorché mensilizzate e ad importo predefinito, e con esclusione del rateo mensile della tredicesima.
6. La durata massima dell'ammortamento è indicata nel Titolo II per ogni tipologia di spesa e non può eccedere i 5 anni. In nessun caso essa può superare il minor numero di anni interi mancanti alla cessazione del servizio per raggiungimento del limite di età per il collocamento a riposo d'ufficio, per pensione di vecchiaia o pensione anticipata.
7. Il periodo di ammortamento deve essere determinato in multipli di anno, con esclusione delle frazioni di anno, e deve essere contenuto entro il massimo stabilito per ciascuna tipologia di sovvenzione.
8. Nel caso di periodi di assenza senza retribuzione o con retribuzione ridotta oltre l'importo della trattenuta, la scadenza originaria dell'ammortamento viene prolungata, per un periodo corrispondente al numero delle rate mancanti, fino a totale estinzione della sovvenzione, con ricalcolo degli interessi.

#### **Art. 6**

##### **Estinzione anticipata**

1. E' concessa la facoltà di estinguere anticipatamente la sovvenzione mediante pagamento del residuo debito in conto capitale, senza alcuna spesa aggiuntiva per il dipendente.
2. La comunicazione della volontà di estinzione deve essere fatta all'ufficio competenze fisse tramite posta o fax, utilizzando l'apposito modulo di richiesta, entro i primi 5 giorni lavorativi del mese nel quale si intende sospendere la rata.
3. L'estinzione potrà avvenire:
  - a) tramite recupero sullo stipendio mensile, se capiente;
  - b) tramite bonifico bancario o c/c postale: in questo caso si dovrà provvedere al pagamento del residuo debito risultante nell'ultimo cedolino. In tal caso, alla richiesta di estinzione dovrà essere altresì allegato il giustificativo dell'effettuato pagamento.

#### **Art. 7**

##### **Presentazione e valutazione delle domande**

1. Le domande di accesso alla sovvenzione dovranno essere redatte secondo l'apposito fac-simile.
2. L'istruttoria delle domande avviene in stretto ordine cronologico di protocollazione delle stesse e, in caso di documentazione incompleta o inidonea, le istanze vengono restituite e dovranno essere ripresentate in forma regolare e completa, perdendo l'ordine di priorità acquisito.

3. Le domande potranno essere presentate a decorrere dal mese successivo al ripristino della disponibilità finanziaria sul fondo, salvo esigenze tecniche di aggiornamento del disciplinare; la presentazione potrà essere effettuata ogni mese entro il giorno 5 fino ad esaurimento fondi o chiusura dell'anno finanziario.
4. La sovvenzione viene concessa per spese non ancora effettuate, sulla base di un preventivo di spesa da cui risulti il versamento di un acconto a titolo di caparra. Il dipendente beneficiario dovrà presentare, entro cinque mesi dalla data di erogazione, fattura o ricevuta fiscale quietanzata emessa dalla parte venditrice.
5. In caso di accoglimento, l'erogazione della sovvenzione avverrà entro 60 giorni dalla data di arrivo della domanda; l'esito della domanda (accoglimento o diniego) sarà comunicato per iscritto al richiedente entro il medesimo termine.
6. La mancata presentazione della documentazione probatoria di spesa entro i prescritti termini comporta la revoca dell'anticipazione concessa ed il recupero della somma corrisposta maggiorata degli interessi fissati con decreto ministeriale relativamente alla determinazione dell'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi, fatta salva ogni eventuale ulteriore responsabilità del dipendente.

#### **Art. 8**

##### **Cessazione dal servizio a vario titolo**

1. Qualora il beneficiario risolva il rapporto di lavoro per dimissioni o mobilità volontaria prima della definitiva estinzione del debito, è dovuta la restituzione del residuo capitale con le modalità di cui all'art. 6 comma 3 lett. b).
2. In caso di decesso del beneficiario il debito verso l'Amministrazione Regionale dovrà essere estinto dagli eredi.
3. In caso di inadempienza, l'Amministrazione provvederà a trattenere il residuo debito mediante compensazione su qualunque competenza spettante al dipendente, riservandosi, in caso di incapienza, ogni eventuale azione per il recupero dello stesso.
4. Qualora la cessazione dal rapporto di lavoro avvenga a seguito di operazioni di mobilità collettiva del personale, nell'ambito di operazioni di esternalizzazione di funzioni, rami di attività o servizi ad enti, aziende od organismi esterni, l'ammortamento del debito potrà proseguire, previo accordo fra l'Amministrazione Regionale e l'ente di destinazione, con trattenuta sullo stipendio erogato dal nuovo datore di lavoro.

#### **Art. 9**

##### **Concessione di nuova sovvenzione**

1. Può essere concessa una nuova sovvenzione, anche per diversa causale e senza preventiva estinzione della precedente, fermo restando che la somma delle rate di ammortamento non potrà comunque superare il quinto dello stipendio.

#### **Art. 10**

##### **Concorso con altri finanziamenti**

1. La sovvenzione regionale è incompatibile con tutte le altre cessioni in corso regolate dal D.P.R. 180/1950 compresi prestiti erogati dal'INPS Gestione ex INPDAP.

***Titolo II - Criteri specifici per l'erogazione e tipologie di spese ammissibili***

**Art. 11**

**Acquisto di mobilio e/o cucina per l'abitazione di residenza  
o futura residenza del dipendente**

1. **TIPOLOGIA**: acquisto di mobilio e/o cucina da utilizzare esclusivamente presso l'abitazione di residenza o futura residenza del dipendente, ivi compresi eventuali elettrodomestici incorporati ed oggetto di un unico contratto di acquisto;
2. **IMPORTO**: pari alla spesa da sostenere e comunque non superiore ad Euro 10.000,00
3. **AMMORTAMENTO MASSIMO**: 5 anni
4. **DOCUMENTAZIONE AGGIUNTIVA DA PRODURRE**: (oltre a quella di cui Titolo I - Criteri generali per l'erogazione):  
**per la richiesta**:
  - dichiarazione sostitutiva di certificazione di residenza oppure impegno scritto a variare la residenza non oltre 5 mesi dalla data di erogazione della sovvenzione.  
**entro 5 mesi**:
    - documentazione dalla quale si evinca l'esatta individuazione dell'abitazione presso la quale è stata effettuata la fornitura del mobilio;
    - dichiarazione sostitutiva di certificazione di residenza nell'ipotesi in cui il dipendente si sia impegnato in tal senso;
5. **NOTE PARTICOLARI**: La mancata variazione di residenza entro i 5 mesi nonché la mancata presentazione della documentazione probatoria di spesa entro i prescritti termini comporta il recupero della somma corrisposta con le modalità di cui all'art. 7 c. 6.

**Art. 12**

**Opere di manutenzione straordinaria alla abitazione di residenza o futura residenza  
(lavori di muratura, sostituzione infissi, impiantistica idraulica ed elettrica,  
lavori su parti condominiali)**

1. **TIPOLOGIA**: lavori di ristrutturazione (sostituzione pavimenti e/o mattonelle e/o sanitari, sostituzione infissi, impiantistica idraulica, lavori su parti condominiali, ecc.) presso l'abitazione di residenza o futura residenza del dipendente.
2. **IMPORTO**: pari alla spesa da sostenere e comunque non superiore ad Euro 12.000,00 (euro dodicimila)
3. **AMMORTAMENTO MASSIMO**: 5 anni.
4. **DOCUMENTAZIONE AGGIUNTIVA DA PRODURRE**: (oltre a quella di cui Titolo I - Criteri generali per l'erogazione)  
**per la richiesta**:
  - dichiarazione sostitutiva di certificazione di residenza oppure impegno scritto a variare la residenza nell'immobile ristrutturato una volta conclusi i lavori;

entro 5 mesi:

- documentazione dalla quale si evinca l'esatta ubicazione dell'immobile oggetto di intervento;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione di residenza nell'ipotesi in cui il dipendente si sia impegnato in tal senso.

5. **NOTE PARTICOLARI:** La mancata variazione di residenza entro i 5 mesi nonché la mancata presentazione della documentazione probatoria di spesa entro i prescritti termini comporta il recupero della somma corrisposta con le modalità di cui all'art. 7 c. 6.

### **Art. 13**

#### **Acquisto di automobile o ciclomotore versione nuova**

1. **TIPOLOGIA:** acquisto di automobile, ciclomotore, motociclo o bicicletta elettrica a pedalata assistita (intestati al dipendente o al coniuge non legalmente o effettivamente separato o ai figli, purchè conviventi e fiscalmente a carico)  
Le sovvenzioni possono essere concesse oltre che per l'acquisto di un' automobile, ciclomotore, motociclo o bicicletta elettrica a pedalata assistita nuovi, anche per l'acquisto di mezzi usati, anche da privati.
2. **IMPORTO:** pari alla spesa da sostenere e comunque non superiore ad euro 14.000,00 (euro quattordicimila) per automobili; ad euro 15.000,00 (euro quindicimila) per automobili con motore alimentato a metano o gpl; ad euro 5.000,00 (euro cinquemila) per acquisto di motociclo, ciclomotore o bicicletta elettrica a pedalata assistita;
3. **AMMORTAMENTO MASSIMO:** 5 anni (per acquisto automobile); 3 anni (per acquisto ciclomotore, motociclo o bicicletta elettrica a pedalata assistita);
4. **DOCUMENTAZIONE AGGIUNTIVA DA PRODURRE:** (oltre a quella di cui Titolo I - Criteri generali per l'erogazione):
  - per la richiesta:  
documentazione da cui risulti che:
    - nella compravendita di auto usata fra privati, dichiarazione del venditore (dati anagrafici) nella quale si impegna a vendere l'auto, ciclomotore o motociclo (descrizione del mezzo) per l'importo totale e di ricevere dal compratore l'acconto allegando fotocopia documento di identità.
    - se motociclo o ciclomotore: che tale mezzo è conforme alla normativa europea antinquinamento.
  - entro 5 mesi:
    - Ricevuta o fattura a saldo;
    - per l'acquisto dell'auto usata da privati dichiarazione del venditore di aver ricevuto l'importo a saldo con allegato documento di identità;
    - documentazione da cui risulti l'intestatario del mezzo acquistato, certificato di proprietà o libretto di circolazione.

Il controllo sulla proprietà del mezzo acquistato sarà effettuato dall'amministrazione accedendo alla banca dati bollo auto.

5. NOTE PARTICOLARI: La mancata presentazione della documentazione probatoria di spesa entro i prescritti termini comporta il recupero della somma corrisposta con le modalità di cui all'art. 7 c. 6.

**Art. 14**

**Spese mediche o per attrezzature mediche**

1. TIPOLOGIA: spese mediche di qualsiasi tipo del dipendente o di un familiare convivente, con esclusione degli interventi di chirurgia estetica non conseguenti a traumi e/o incidenti stradali o comunque non necessari per la cura di una specifica patologia. Sono ammesse anche spese relative all'acquisto di attrezzature mediche.
2. IMPORTO: pari alla spesa da sostenere e comunque non superiore ad Euro 8.000,00
3. AMMORTAMENTO MASSIMO: 5 anni
4. DOCUMENTAZIONE AGGIUNTIVA DA PRODURRE: (oltre a quella di cui Titolo I - Criteri generali per l'erogazione):
  - per la richiesta:
    - autorizzazione specifica al trattamento dei dati sensibili relativi allo stato di salute a norma del D. Lgs. 196/2003;
    - autocertificazione dello stato di famiglia nell'ipotesi in cui la spesa sia relativa ad un componente familiare.
  - A seconda del tipo di interventi  
ricevuta fiscale o fattura:
    - entro 5 mesi per spese mediche o cure che si protraggono per un breve periodo;
    - entro 12 mesi per cure che si protraggono per lunghi periodi con la possibilità di proroga di sei mesi in casi eccezionali per comprovata impossibilità di rispettare il termine stabilito, presentando apposita dichiarazione scritta rilasciata dal medico curante.
5. NOTE PARTICOLARI: La mancata presentazione della documentazione probatoria di spesa entro i prescritti termini comporta il recupero della somma corrisposta con le modalità di cui all'art. 7 c. 6.

\*\*\*\*\*